

È diventata strutturale la rideterminazione delle partecipazioni: ecco cosa deve fare il perito

Stime di rivalutazione rigorose

I Piv possono rappresentare uno standard di riferimento

Pagina a cura

DI RAFFAELE MARCELLO

Ruolo centrale del valutatore nel nuovo sistema di rivalutazione, previsto dalla legge di bilancio (la l. n. 207/2024). Con la recente previsione normativa la possibilità di aggiornare il valore delle partecipazioni ai fini fiscali diventa una misura strutturale, con scadenza annuale fissata al 30 novembre. Al centro del processo, il valutatore è chiamato a garantire la correttezza e l'affidabilità delle stime, applicando metodologie rigorose e rispettando i principi di trasparenza e indipendenza previsti dalla normativa.

Il "modello legale" della stima: oggettività e imparzialità. L'esperto incaricato di predisporre la relazione di valutazione per la rivalutazione delle partecipazioni societarie deve attenersi a una serie di aspetti normativi e metodologici fondamentali, per garantire la correttezza e la validità della stima. Questo processo, infatti, non si limita a un mero esercizio tecnico, ma deve rispondere a precisi requisiti di oggettività, imparzialità e trasparenza (Cass. n. 13636 del 30 maggio 2018), sia in termini di normativa vigente che di best practice professionali, tali da garantire che la valutazione sia fondata su parametri razionali, verificabili e privi di condizionamenti soggettivi o interessi di parte.

L'approccio richiesto dalla normativa è quindi rigoroso e non lascia spazio a valutazioni discrezionali non giustificate. In quest'ottica, il perito deve documentare in maniera dettagliata tutti i passaggi del processo valutativo, garantendo trasparenza e coerenza tra le informazioni utilizzate, i metodi applicati e le conclusioni raggiunte.

I Piv come strumento di riferimento. Pur non essendo espressamente menzionati dalla normativa fiscale, i Principi italiani di valutazione (Piv) rappresentano un riferimento fondamentale per i periti, in quanto forniscono uno standard metodologico universalmente riconosciuto dalla dottrina e dalla prassi italiana, delineando con precisione le diverse fasi del processo di valutazione (I.4.2). Seguire queste fasi in modo rigoroso è fondamentale per garantire una stima solida e motivata, oltre che

Le fasi del processo valutativo	
Fase	Descrizione
Formazione e apprezzamento della base informativa	Deve essere completa, obiettiva e preferibilmente basata su dati esterni indipendenti
Analisi fondamentale	Studio dell'impresa, del mercato e delle prospettive future, valutando i driver di valore e i fattori di rischio. Analisi del piano industriale e conseguente giudizio di ragionevolezza (III.1.2 e III.1.24)
Scelta della metodologia di stima più adatta	I criteri patrimoniali, reddituali, finanziari e di mercato devono essere selezionati in coerenza con i dati disponibili
Apprezzamento dei fattori di rischio	Identificazione dei rischi che possono influenzare la valutazione e il valore della partecipazione
Costruzione di una sintesi valutativa	Elaborazione del risultato finale con giustificazione metodologica e trasparente delle scelte effettuate

per tutelare il perito nel caso in cui la valutazione venga esaminata in sede giudiziale. È importante sottolineare che la perizia di rivalutazione fiscale, alla luce della ratio legis e delle responsabilità attribuite al valutatore, rappresenta una valutazione completa sotto il profilo metodologico e professionale, rientrando a pieno titolo nelle classificazioni previste dai Piv.

Rigorosità metodologica e obblighi del perito nella valutazione. Il professionista incaricato di effettuare una stima di rivalutazione deve conformarsi anche ai requisiti previsti per le valutazioni legali, come delineato nella sezione IV.2 dei Piv. In particolare, la metodologia seguita deve basarsi su un'analisi accurata e oggettiva, attri-

buendo maggiore rilevanza ai dati provenienti da fonti esterne e indipendenti rispetto a quelli interni o di parte (IV.2.7).

È inoltre fondamentale che il perito abbia piena consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità che ne derivano, in quanto consulente tecnico chiamato a operare con rigore metodologico e imparzialità (IV.2.3). Un ulteriore aspetto importante riguarda l'applicazione di più metodologie di valutazione, con la capacità di individuare e motivare eventuali discrepanze tra i risultati ottenuti attraverso criteri differenti (IV.2.9), fino alla formulazione di un giudizio di valore finale debitamente giustificato (IV.2.10).

Nel processo di stima, l'e-

sperto deve evidenziare eventuali criticità riscontrate nel corso della valuta-

Il perito deve documentare in maniera dettagliata tutti i passaggi del processo valutativo, garantendo trasparenza e coerenza tra le informazioni utilizzate, i metodi applicati e le conclusioni raggiunte

zione, come la disponibilità limitata di dati o l'incidenza di particolari variabili di rischio, analizzando con attenzione i fattori che possono influenzare il risultato finale (IV.2.8; IV.2.11). Allo stesso tempo, è essenziale che il valutatore possieda

una conoscenza approfondita della normativa fiscale applicabile alla rivalutazione delle partecipazioni, per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni vigenti (IV.2.2).

Infine, la relazione di valutazione deve essere strutturata in modo da offrire massima trasparenza e chiarezza ai destinatari della stima, illustrando in dettaglio ogni fase del processo seguito e le motivazioni alla base delle scelte metodologiche adottate (IV.2.6). Inoltre, il documento dovrà rispettare i requisiti minimi di contenuto e struttura stabiliti dai Piv per garantire coerenza e affidabilità nella presentazione della valutazione (II.4).

L'unità di valutazione e la metodologia di stima. Un altro aspetto chiave riguarda la data di riferimento della valutazione, fissata per la rivalutazione (1° gennaio). Il perito deve quindi basare la sua analisi su informazioni e dati finanziari disponibili a quella data, senza considerare eventi successivi che possano aver modificato il valore della partecipazione.

Inoltre, la normativa impone che l'unità di valutazione sia l'intero patrimonio sociale, che poi deve essere ripartito proporzionalmente tra i soci sulla base della quota di partecipazione posseduta. Questo

implica che il perito non può applicare criteri di sconto per minoranze o premi di maggioranza, ma deve riferire il valore della partecipazione alla frazione di patrimonio netto corrispondente alla quota posseduta.

© Riproduzione riservata

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Regolamenti che sono importanti anche perché dovrebbero gestire i diversi livelli di rischio presenti sul territorio nazionale anche per rendere più omogenee e gestibili le politiche di prezzo praticabili dagli assicuratori. Inoltre, come ha sottolineato la Cna, manca ancora il portale a cura dell'Ivass per confrontare le varie offerte e consentire così alle imprese di essere nelle condizioni di sottoscrivere polizze efficaci nella piena consapevolezza. Quindi non proprio dei dettagli.

Il costo delle polizze, che andrebbero a coprire i rischi legati a terremoti, frane, esondazioni o alluvioni, parte da poche centinaia di euro, per le imprese di minori dimensioni, e arriva a qualche migliaia di euro per quelle di medie dimensioni, per aumentare ancora, ovviamente, per le

grandi imprese. Comunque, per rendere meno gravoso l'adempimento, lo Stato ha stanziato 5 miliardi di euro per permettere alle compagnie di assicurazione di riassicurarsi con Sace coprendo fino al 50% del rischio.

Per chi non si assicura c'è il rischio di perdere contributi, sovvenzioni, agevolazioni pubbliche e naturalmente risarcimenti, nel caso in cui l'evento calamitoso dovesse realmente verificarsi. In pratica l'impresa dovrà pagarsi i danni di tasca propria senza più l'aiuto dello Stato. Possibile anche un peggioramento delle condizioni di credito perché le banche si troverebbero davanti ad aziende con un tasso di rischio maggiorato.

Qualcuno ha parlato di questo nuovo obbligo come di una tassa aggiuntiva a carico delle imprese: se questo può essere vero da un punto di vista

finanziario, da un punto di vista più generale è forse più opportuno parlare di uno Stato che sceglie di ritirare una garanzia offerta agli imprenditori in caso di eventi calamitosi e chiede loro di farsene carico in proprio con una normale copertura assicurativa. Anche in considerazione del fatto che il risarcimento offerto dallo Stato è più teorico che reale, nel senso che normalmente arriva con ritardi enormi, quando le imprese coinvolte spesso hanno cessato di esistere. La speranza è che il trasferimento del rischio sulle assicurazioni private renda almeno più veloci e più congrui i risarcimenti offerti ai chi dovesse subire i danni provocati da eventi che sono sì naturali, ma spesso aggravati anche dall'incuria umana.

© Riproduzione riservata